

RELAZIONE TECNICA

PDL “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia)

Articolo 1 (Riconoscimento della fibromialgia)

Norma onerosa per via delle esenzioni da riconoscere al comma 1 lettera d).

Articolo 2 (Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia)

Norma onerosa per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione e informazione previste al comma 1, lettera d).

Articolo 3 (Istituzione del tavolo tecnico-scientifico regionale sulla fibromialgia)

Norma non onerosa per quanto riguarda la partecipazione al Tavolo da parte dei suoi componenti, prevista a titolo gratuito secondo il comma 3, secondo periodo.

Il supporto amministrativo e organizzativo generano un onere amministrativo per la struttura competente in materia di sanità territoriale, si suppone della Giunta regionale (comma 5).

Articolo 4 (Associazioni e attività di volontariato)

Norma non onerosa

Articolo 5 (Registro regionale della fibromialgia)

Norma onerosa per oneri informatici derivanti dall'istituzione del registro e oneri amministrativi derivanti dalla raccolta e trattamento dei dati.

Articolo 6 (Rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia)

Norma non onerosa in quanto la rete è composta da strutture già esistenti sul territorio regionale.

Articolo 7 (Inserimento lavorativo)

Norma onerosa per quanto riguarda l'uso di risorse finanziarie finalizzate a progetti di inserimento lavorativo.

Articolo 8 (Esenzioni)

Norma onerosa in quanto definisce le esenzioni al costo di farmaci e prestazioni sanitarie.

Articolo 9 (Clausola valutativa)

Norma non onerosa in quanto rientrante nell'attività degli uffici di competenza

Articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria)

Norma che dispone l'invarianza finanziaria nell'attuazione della legge.